



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Città Metropolitana Roma Capitale

COPIA

DELIBERAZIONE N . 28

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Adunanza Straordinaria di Seconda convocazione -
seduta Pubblica.**

OGGETTO:

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE: RACCOLTA DIFFERENZIATA, CONFERIMENTO E RECUPERO RIFIUTI, SPAZZAMENTO STRADALE, GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA E ATTIVITA' COMPLEMENTARI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO, QUALE SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA, A FAVORE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA AMBIEN.TE. S.P.A. SECONDO LA FORMULA DELL'IN HOUSE PROVIDING. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE AI SENSI DELL'ART.34 DEL D.L. 179/2012 IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO E VALUTAZIONE ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 192 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016.

L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di luglio alle ore 11:00 nella Sala delle Adunanze consiliari del Comune di Olevano Romano, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Arceri Raffaella	P
Amelia Nicoletta	P
Arceri Enrico	P
Buttarelli Paola	P
Laudenzi Michela	A
Milana Guido	A
Petrucca Alfredo	A
Pizzuti Stefano	P
Quaresima Umberto	P
Ranaldi Guglielmina	A
Rocchi Valentina	P
Milana Irene	A
Carpentieri Massimo	A
Totale	Presenti 7 Assenti 6

Assiste il Segretario Comunale Sonia Lamberti che provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio Raffaella Arceri assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

La seduta si apre alle ore 11 alla presenza dei Consiglieri Amelia, Arcieri, Arcieri, Buttarelli, Carpentieri, Laudenzi, Petrucca, Pizzuti, Ranaldi; Rocchi e del Sindaco Quaresima alle ore 11.00. alle ore 11.15 abbandonano l'aula i Consiglieri Petrucca, Carpentieri, Laudenzi e Ranaldi. Pertanto non partecipano alle votazioni come da verbale allegato alla presente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica, ed il Responsabile del Settore Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 167, hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che l'attuale normativa relativa ai servizi di gestione dei rifiuti, ed in particolare gli art. 200 e 202 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", prevedono l'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani sulla base di ambiti territoriali ottimali e l'affidamento degli stessi tramite le Autorità d'Ambito che, nella Regione Lazio non risultano ancora costituite, e che, in particolare, l'art.198 del citato D.Lgs 152/2006 prevede che sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Ente di governo d'ambito ai sensi dell'art.202 i Comuni continuano la gestione dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste per la gestione dei servizi locali;

Atteso che l'Amministrazione Comunale in previsione della scadenza del contratto con Lazio Ambiente s.p.a., con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 221 del 26 luglio 2017 ha provveduto all'affidamento dell'incarico professionale per l'attività di progettazione dei servizi di igiene ambientale del Comune di Olevano Romano, per consentire di dotare il Comune di una progettazione che tenga conto del contesto attuale, dei possibili miglioramenti e innovazioni in modo da rispondere al meglio alle esigenze della comunità volta al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- l'aumento generalizzato dell'efficienza, il miglioramento e l'ottimizzazione sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia, decoro e spazzamento, sia meccanico che manuale;
- il miglioramento dei risultati in tema di raccolta differenziata sia a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, che a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo, con l'intento di diminuire in maniera consistente l'importo economico per lo smaltimento dei rifiuti non differenziati a carico del Comune di Olevano Romano e, pertanto, dei cittadini;
- il miglioramento nella gestione dell'attuale isola ecologica Comunale con conseguente vantaggio economico e beneficio nell'utilizzo da parte di tutti i cittadini in regola con il pagamento delle tasse;

- il miglioramento del programma di comunicazione all'utenza che preveda un sistema di relazioni tra la ditta appaltatrice, il Comune di Olevano Romano e tutti gli utenti e che si basi sul principio della responsabilità condivisa e della continua collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti;
- contribuire a dare attuazione alla gerarchia dei rifiuti definita dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- cooperare alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute pubblica;
- ridurre lo spreco di risorse e la quantità di rifiuti urbani prodotti;
- ridurre la quantità di rifiuti urbani da avviare alle operazioni di smaltimento;
- ridurre il più possibile la presenza di rifiuti urbani da avviare alle operazioni di smaltimento;
- migliorare la qualità dei rifiuti urbani conferiti alle operazioni di trattamento;
- attivare un servizio di raccolta idoneo alla misurazione e alla pesatura dei rifiuti conferiti per l'introduzione della tariffa puntuale;
- ridurre la quantità di frazione organica da conferire agli impianti finali di trattamento grazie all'utilizzo della compostiera di comunità e all'incentivazione del compostaggio domestico, in maniera tale da poter avere un beneficio in termini economici ed ambientali dovuto alla riduzione nel numero di trasporti agli impianti;
- ridurre all'essenziale il posizionamento sul suolo pubblico di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, prevedendo la collocazione di ecoisole di nuova generazione in posizioni strategiche quale ottimizzazione del servizio;
- assicurare la pulizia del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico;
- ridurre le discariche abusive e l'abbandono di rifiuti anche con monitoraggi mirati;
- essendo ad oggi la percentuale raggiunta di raccolta differenziata pari a circa il 60%, incrementarla al 65% entro il primo anno contrattuale e al 75% entro il terzo contrattuale e fino alla scadenza del nuovo contratto.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con Determinazione Dirigenziale n.167 del 6 giugno 2018 sono state avviate le consultazioni preliminari di mercato volte alla congrua quantificazione economica del servizio di igiene urbana a seguito di avviso pubblico, verbale di consultazione preliminare di mercato e riscontro degli operatori economici;

Visto:

- il progetto definitivo-esecutivo rimesso dal tecnico incaricato Prof. Ing. Monica Pasca in data 10 luglio 2018 prot. n. 6285 del 10 luglio 2018, relativo al servizio di igiene ambientale, raccolta differenziata, conferimento e recupero rifiuti, spazzamento stradale, gestione dell'ecocentro comunale e attività complementari, per un importo annuale di spesa pari ad € 975.349,85 (IVA esclusa), approvato con Delibera di Giunta Comunale n.82 del 18 ottobre 2018;

Considerato, altresì, che:

- alla stregua dell'art. 14, co. 27, D.L. 31.05.2010, n. 78, (conv. con mod. dalla L. 30.07.2010, n.122) *“l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi” rientrano tra le “funzioni fondamentali dei comuni”*;

- il Comune è tenuto a procedere all'affidamento del servizio in conformità con il quadro normativo vigente;
- con riferimento all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede un'articolazione territoriale del servizio su ambiti di area vasta, l'esercizio associato delle funzioni amministrative da parte di tutti i Comuni ricompresi nel perimetro territoriale dell'Ambito Territoriale Ottimale e la gestione integrata dei singoli segmenti gestionali della filiera;

Preso atto che:

- in seguito della sentenza della Corte costituzionale del 20 luglio 2012, n.199 – che ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011 e successivamente modificato prima dalla L. n. 183/2011 (cd. Legge di Stabilità 2012), poi dal D.L. n. 1/2012 (cd. Cresci-Italia) ed, in ultimo, dal D.L. n. 83/2012, in quanto lo stesso violava *“il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare”* con il Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 – il quadro normativo nazionale di riferimento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica è disciplinata dai principi del diritto dell'Unione europea (cfr. sent. C. Cost. n. 24/2011);

- come è stato chiarito anche dalla giurisprudenza: *“i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono in definitiva essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico - privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una 'gara a doppio oggetto per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) 'analogo' (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano. L'affidamento diretto, in house – lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali – costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti”* (Consiglio di Stato, sez. V, 10 settembre 2014, n. 4599)”.

- l'art. 3, co. 27, L. 24 dicembre 2007, n. 244, nel prevedere limiti alla costituzione da parte delle amministrazioni pubbliche di società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, ha chiarito che *“è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale”*.

Dato atto che il D.L 18/10/2012 n. 179, convertito con legge n. 221 del 17/12/2012 all'art. 34, commi 20 e 21, che stabiliscono rispettivamente:

- *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";*
- *"Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento".*

Visti l'art. 18. *"Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche"* e l'art. 19 *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale"* della legge 7 agosto 2015, n. 124 *"Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;

Richiamato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, ed in particolare:

- l'art. 192 comma 2 *"Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"*;

Richiamato altresì il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 *"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, ed in particolare gli artt. 4, 7, 8, 16;

Dato atto che:

- ai sensi della normativa richiamata l'affidamento in house costituisce un modello organizzativo di gestione del servizio che coniuga una più efficace e penetrante forma di controllo dell'Ente sulla gestione del servizio con una logica privatistica ed industriale nella gestione operativa del servizio;
- come ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10.09.2014, n.4599 nonché da ultimo TAR Liguria Sez. II, 8.02.2016 n. 120) – l'affidamento in house providing, lungi dal configurarsi come un'ipotesi eccezionale e

residuale di gestione dei servizi pubblici locali, costituisce una delle normali forme organizzative a disposizione degli Enti locali;

- il consolidato orientamento giurisprudenziale è oggi tanto più rafforzato dalla disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 50/2016 che, con specifico riferimento all'affidamento in house prevede: *“1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. 3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi”*, nonché dal D.Lgs. n.175/2016;

Viste e richiamate alcune delle problematiche che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a procedere ad un affidamento in via d'urgenza e temporanea, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in sintesi di seguito riportate:

- la nota prot. n. 6828/2018/149-2 ESER del 10 dicembre 2018 trasmessa da Lazio Ambiente s.p.a. con la quale, pur manifestando la più ampia disponibilità a garantire la continuità del servizio, richiedeva di adottare e comunicare con urgenza la determinazione di una ulteriore proroga “tecnica” per la durata ritenuta compatibile con la tempistica di subentro del nuovo soggetto gestore, onde consentire la prosecuzione del servizio che risulta quanto mai complessa data le critiche condizioni economiche e finanziarie in cui versa la Società;
- le evidenti disfunzioni del servizio di igiene urbana dovute alla difficoltà finanziaria del precedente gestore Lazio Ambiente spa;
- i ritardi dei pagamenti dei dipendenti che determinavano proteste e astensioni non programmate;

- procedure coattive dei fornitori sui mezzi e sui crediti presso terzi, notificate al Comune di Olevano Romano, sintomatico di non sostenibilità finanziaria in termini di cassa del precedente gestore Lazio Ambiente s.p.a.;

Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 12 marzo 2019 “*Servizio di igiene urbana ed ambientale nel Comune di Olevano Romano. Atto di indirizzo per l'avvio della procedura di scelta del sistema di gestione ed affidamento in via d'urgenza e provvisoria alla società pubblica Ambi.En.Te. s.p.a.*” con la quale:

1) si è demandato al Sindaco di procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in via d'urgenza e temporanea, ad Ambi.En.Te. S.p.A. (P.I./C.F. 10932291007) con sede in Ciampino (RM), Piazza J.F. Kennedy n. 15, del Servizio di igiene urbana ed ambientale, per un periodo massimo di 6 mesi (eventualmente prorogabile) e dunque dal 1 aprile 2019 fino al 30 settembre 2019 e, comunque per il periodo strettamente necessario alla definizione dell'affidamento in house providing del servizio stesso;

2) si è demandato al Responsabile del Settore Tecnico:

- di provvedere al relativo impegno di spesa;

- di redigere il Capitolato Speciale d'Appalto e la Bozza di Contratto di Servizio con l'indicazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico, delle attività oggetto dell'affidamento, dei livelli e della qualità delle prestazioni e gli interventi anche nei casi di interruzione, con l'obbligo di motivare i casi di interruzione o irregolarità della prestazione, monitorando attentamente il servizio in regime di ordinanza sindacale, tenendo conto degli elementi essenziali del progetto tecnico approvato con Delibera di Giunta Comunale n.82 del 18 ottobre 2018 e dell'esito delle trattative sindacali relative al trasferimento del personale;

- di redigere, successivamente, la Relazione ex art. 34, co. 20, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 – convertito con mod. dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 previa valutazione della congruità e dell'efficienza dell'Offerta presentata dalla Società Ambi.En.Te. S.p.A riferita al Progetto Tecnico del servizio, considerando i servizi migliorativi previsti, l'attuale gestione del servizio ed il predetto progetto;

3) si è demandato al Responsabile del Settore Entrate di verificare il nuovo Piano Economico-Finanziario TARI, per l'anno d'imposta 2019, considerando l'attuale piano dei costi, le proposte migliorative ed i riflessi contabili/patrimoniali/tributari in ordine all'offerta della società Ambi.En.Te. S.p.A;

4) si è demandato al Segretario Comunale di coordinare l'attività dei Responsabili di Settore al fine di procedere alla redazione degli atti necessari per l'attuazione del presente deliberato considerando la scadenza della proroga della gestione del servizio con Lazio Ambiente spa a far data dal 31.03.2019;

5) si è comunicata a Lazio Ambiente spa la cessazione del contratto a far data dal 31.03.2019 al fine di consentire il passaggio del personale di cantiere ai sensi della normativa vigente;

Vista l'Ordinanza Sindacale n.5 del 19 marzo 2019 “*Ordinanza contingibile ed urgente Servizio d'igiene urbana e ambientale nel Comune di Olevano Romano. Affidamento in via d'urgenza e provvisoria ad Ambi.En.Te.s.p.a. dal 1/04/2019 al 30/09/2019*” con la quale è stata affidato, in via d'urgenza e temporanea, ad AMBI.EN.TE. S.p.A. (P.I./C.F. 10932291007) con sede in Ciampino (RM), Piazza J.F. Kennedy n. 15, il Servizio di igiene urbana ed ambientale, dal 01.04.2019 al 30.09.2019 e, comunque per il periodo strettamente

necessario alla definizione dell'affidamento in house providing del servizio stesso, per le motivazioni in premessa all'Ordinanza Sindacale n.5 del 2019 e poste a fondamento della richiamata Delibera di Giunta Comunale n. 36/2019;

Atteso che l'Ordinanza Sindacale n.5 del 19 marzo 2019 è stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri - al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - al Ministero della salute - al Ministero delle attività produttive - al Presidente della Regione Lazio e al Prefetto della Provincia di Roma;

Preso atto che:

- con nota prot. n. 3044 del 20 marzo 2019 è stata convocata la conferenza di servizi finalizzata al passaggio del personale da Lazio Ambiente s.p.a. ad Ambi.En.Te. s.p.a., per il giorno 26 marzo 2019 alle ore 14.30, ai fini dell'espletamento di tutte le formalità previste per il passaggio del personale ex art.6 C.C.N.L. vigente Utilitalia;
- in data 26 marzo alle ore 14.30, presso la sede del Comune di Olevano Romano, in presenza del Sindaco, del Segretario Comunale, del Responsabile del Settore Tecnico, dei rappresentanti di tutte le sigle sindacali coinvolte, dei dirigenti di Lazio Ambiente s.p.a. e dei dirigenti di Ambi.En.Te. s.p.a. è stato redatto e sottoscritto, dopo ampio ed articolato dibattito, verbale di trasferimento di n.15 unità lavorative dalla società Lazio Ambiente s.p.a. alla società Ambi.En.Te. s.p.a. con decorrenza dal 1 aprile 2019;
- con nota prot. n. 3767 del 05/04/2019 la società Ambi.En.Te. s.p.a ha confermato l'importo del canone annuale del servizio di igiene urbana in regime di ordinanza sindacale, nonostante sono state trasferite da Lazio Ambiente s.p.a. ad Ambi.En.Te. s.p.a. n.15 unità, anziché le n.14 unità previste in progetto;
- la sottoscrizione del verbale di trasferimento del personale, oltre ad essere elemento di accettazione da parte di Lazio Ambiente s.p.a. del passaggio di gestione, consente di individuare compiutamente il costo del personale nella redazione della documentazione tecnica afferente al servizio in oggetto;

Atteso che in base agli richiamati, a decorrere dal 01.04.2019 il servizio di igiene urbana è svolto dalla Società Ambiente fino alla data del 30.09.2019 per cui, al fine di definire la procedura di affidamento in house, è stato necessario acquisire la partecipazione azionaria della società e sottoscrivere lo Statuto;

Dato atto che con Determinazione del Settore I del Comune di Frascati n.162 del 06/02/2019 è stato approvato Avviso pubblico di indizione di una gara per la vendita della partecipazione azionaria della società Ambi.En.Te. s.p.a., a totale partecipazione pubblica, rivolta a pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici e/o soggetti che comunque consentono il rispetto dei principi normativi e giurisprudenziali, comunitari e nazionali del c.d. in house providing;

Atteso che il Comune di Olevano Romano, preso atto dell'Avviso del Comune di Frascati, ha presentato un'offerta di € 2.307,00 (duemilatrecentosette/00 euro) per l'intera partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Frascati nella società Ambi.En.Te. s.p.a.,

corrispondente allo 0,08% del capitale sociale, non frazionabile, pari a n. 2307 azioni ordinarie;

Preso atto che il Comune di Frascati, in assenza del diritto di prelazione esercitato dai Comuni soci ai sensi del comma 5 dell'art.8 dello Statuto societario di Ambi.En.Te S.p.A, ha disposto l'aggiudicazione della cessione della quota di partecipazione di proprietà nella società Ambi.En.Te S.p.A. pari allo 0.08%, per il prezzo di € 2.307,00 al Comune di Olevano Romano;

Visto che con determinazione dirigenziale n. 135 del 21 marzo 2019 è stato assunto impegno di spesa e contestualmente si è disposta la liquidazione in favore del Comune di Frascati per l'acquisto delle quote messe in vendita per la partecipazione azionaria nella società pubblica Ambi.En.Te. s.p.a.;

Dato atto che:

- la società Ambi.en.te SpA ha un capitale sociale fissato in € 3.010.000,00 (tremilionidiecimila/00) diviso in 3.010.000,00 (tremilionidiecimila/00) azioni nominative del valore nominale di € 1(uno) ciascuna, e sottoscritto interamente da Comuni;
- la società rispetta i criteri stabiliti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che definiscono i contorni dell'in house individuati nella proprietà, nel controllo e nelle attività, nonché i requisiti previsti dalla normativa in tema di società partecipate di cui al D.Lgs. 175/2016;
- il risultato di esercizio della società riferito all'ultimo triennio presenta i seguenti valori: 2015 utile di euro 89.907,00 (ottantanovemilannovecentosette/00) - 2016 utile di euro 255.175,00 (duecentocinquantacinquemilacentosettantacinque/00) - 2017 utile di euro 128.818,00 (centoventottomilaottocentodiciotto/00);
- la società Ambi.En.Te. S.p.A. in data 25.10.2018 tramite il Comune di Ciampino ha richiesto l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 secondo il punto 4.3 delle Linee Guida Anac;

Considerato che:

- la pianificazione regionale di settore prevede, tra gli altri, il perseguimento di obiettivi di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti e di raggiungimento di livelli di raccolta differenziata in linea con quelli previsti dal legislatore nazionale;
- nel territorio della Regione Lazio, l'attuazione della disciplina non è stata attivata, non essendosi verificata né la costituzione degli Enti d'Ambito e dei relativi organi di funzionamento né, conseguentemente, la pianificazione d'ambito;
- costituisce specifico obiettivo dell'Ente elevare il livello di efficienza, efficacia ed economicità del servizio pubblico di igiene urbana attraverso la progressiva implementazione di un progetto di raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale;
- quanto sopra – in modo coerente con gli indirizzi comunitari e nazionali nella gestione dei rifiuti urbani – potrà consentire di accrescere in misura significativa i livelli di recupero (in

primo luogo quello di materia) dei rifiuti prodotti e contestualmente minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica;

Rilevato che l'acquisizione della partecipazione azionaria nella società pubblica Ambi.En.Te. S.p.a. in qualità di socio consente a questa amministrazione di:

- poter utilizzare, tra i possibili metodi di affidamento all'esterno della gestione di servizi pubblici locali e nell'ambito delle competenze della società previste dallo Statuto sociale la procedura dell'affidamento diretto c.d. "in house", conformemente alle norme vigenti con snellimento delle procedure amministrative in capo agli organi tecnico – gestionali dell'Amministrazione comunale;
- poter usufruire dei servizi con particolare riferimento a quello di gestione della raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e spazzamento con possibilità di incremento delle prestazioni rese alla cittadinanza rispetto a quelle oggi rese;
- poter usufruire dei benefici tecnico – gestionali ed anche economici dell'attuale struttura organizzativa e gestionale della società, che opera, nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani di propria competenza, in maniera organica e consolidata sul territorio di più comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Vista e richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 20 aprile 2019 "*Adesione alla società Ambi.EN.Te. s.p.a. - Acquisto quote al fine dell'attivazione in gestione del servizio di igiene ambientale in house providing*" con la quale è stato deliberato:

- di aderire alla società Ambi.en.te SpA con sede in Piazza Kennedy n.15 - 00043 – Ciampino (RM) Codice fiscale 10932291007 – Partita iva 10932291007 - Numero R.E.A 1265287 - Registro Imprese di ROMA n. 10932291007;
- di acquistare la quota dello 0,08% del capitale sociale di Ambi.En.Te s.p.a. pari al valore nominale di € 2.307,00 (duemilatrecentosette/00 euro) e di dare esecutività alla determinazione dirigenziale n.135 del 21 marzo 2019 del Responsabile del Settore Tecnico;
- di approvare lo Statuto allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica l'adozione degli atti consequenziali, autorizzandolo alla firma dell'atto di adesione;

Preso atto che:

- in data 2 maggio 2019, con Atto Rep. 22.715 Racc. 9004 è stato stipulato l'Atto per il trasferimento delle azioni di Ambi.En.Te. s.p.a. dal Comune di Frascati al Comune di Olevano Romano, corrispondenti, come sopra dettagliato, allo 0,08% del capitale sociale di Ambi.En.Te s.p.a. pari al valore nominale di € 2.307,00 (duemilatrecentosette/00 euro);
- nella visura camerale aggiornata della società Ambi.En.Te. s.p.a. risulta, quindi, annoverato il Comune di Olevano Romano tra i soci e i titolari di diritti su azioni e quote, oltre ai Comuni di Casape, San Vito Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Ciampino, Colonna, Galliciano nel Lazio, Palestrina, Poli, San Cesareo, Serrone, Valmontone e Zagarolo.

Preso atto che:

- in ordine alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 12 marzo 2019, con nota prot. n. 6716 del 17 giugno 2019, è stata trasmessa dal Responsabile del Settore Tecnico la documentazione relativa al progetto esecutivo per l'affidamento in house providing del

Servizio di igiene ambientale (raccolta differenziata, conferimento e recupero rifiuti, spazzamento stradale, gestione dell'isola ecologica comunale e attività complementari), di cui precisamente il Disciplinare Tecnico, il Capitolato Speciale d'Appalto, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e la Bozza del Contratto di Servizio, redatto tenendo conto dei contenuti specifici degli obblighi del servizio pubblico, delle attività oggetto dell'affidamento, degli elementi essenziali del progetto tecnico approvato con D.G.C. n.82 del 18 ottobre 2018, dell'esito delle trattative sindacali relative al trasferimento del personale, dell'attento monitoraggio del servizio eseguito in regime di ordinanza sindacale, con l'indicazione dei livelli e della qualità delle prestazioni e gli interventi anche nei casi di interruzione con l'obbligo di motivare i casi di interruzione o irregolarità della prestazione;

Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 17 giugno 2019 "*Servizio di igiene ambientale: raccolta differenziata, conferimento e recupero rifiuti, spazzamento stradale, gestione dell'isola ecologica e attività complementari – Approvazione progetto esecutivo per affidamento in house providing*" con la quale è stato deliberato:

1) di approvare il progetto rimesso dal Responsabile del Settore Tecnico Ing. Matteo Neri con nota prot. n. 6716 del 17 giugno 2019, relativo al servizio di igiene ambientale, raccolta differenziata, conferimento e recupero rifiuti, spazzamento stradale, gestione dell'isola ecologica e attività complementari, per un importo annuale di spesa pari ad € 975.986,77 (IVA esclusa) di cui € 10.292,67 (IVA esclusa) per oneri di sicurezza annui non soggetti a ribasso, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, che si compendia degli elaborati descritti in narrativa che, seppur non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e depositati in atti presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

2) di demandare al Responsabile del Settore Tecnico:

- di trasmettere alla società Ambi.En.Te. s.p.a. il Disciplinare Tecnico e il Capitolato Speciale d'Appalto e di richiedere alla stessa un progetto-offerta per l'esecuzione dei servizi in oggetto;

- di redigere la Relazione ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e valutazione economica ai sensi dell'art. 192 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., nella quale si da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo posti a fondamento della decisione del Comune circa l'affidamento in favore della controllata Ambi.En.Te. s.p.a., secondo la formula dell'in house providing, comprensiva dell'offerta economica e delle ragioni del mancato ricorso al mercato, sulla base dei vantaggi derivanti dall'affidamento diretto e dei benefici per la collettività con la forma di gestione prescelta;

Vista e richiamata la Determinazione Dirigenziale a contrattare del Responsabile del Settore Tecnico n. 264 del 19 giugno 2019 con la quale è stata richiesta un'offerta alla società partecipata Ambi.En.Te s.p.a. al fine di eseguire la valutazione sulla congruità dell'offerta economica del soggetto in house per l'esecuzione dei servizi di igiene ambientale, ai sensi dell'art. 192 comma 2 del D.Lgs n. 50 /2016 e s.m.i.;

Preso atto che in data 2 luglio 2019 la società partecipata Ambi.En.Te. s.p.a. ha trasmesso il progetto-offerta del servizio de quo, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 7236, per un corrispettivo annuo di 950.000,00 € oltre IVA;

Preso atto che con nota prot. 7457 del 05/07/2019, in ordine al disposto della Deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 17 giugno 2019, il Responsabile del Settore Tecnico ha trasmesso la Relazione nella quale si da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo posti a fondamento della decisione dell'Amministrazione Comunale circa l'affidamento in favore della controllata Ambi.En.Te. s.p.a., secondo la formula dell'in house providing nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea, comprensiva delle ragioni del mancato ricorso al mercato, sulla base dei vantaggi derivanti dall'affidamento diretto e dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 34 comma 20 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221 e di quanto prescritto all'art. 192 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i;

Considerato:

- che la predetta Relazione, allegata alla presente deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale della medesima unitamente al Regolamento di Controllo Analogo, al Capitolato Speciale d'Appalto e all'Offerta trasmessa da Ambi.EN.Te. s.p.a. riferita al progetto tecnico del servizio approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 17 giugno 2019;
- che l'affidamento del servizio, fermo restando il corrispettivo annuo concordato in € 950.000,00 oltre IVA, non determinerà ulteriori investimenti e/o finanziamenti a carico dell'Ente, né determinerà variazioni al Piano Finanziario TARI 2019;
- che alla stregua dell'esame della predetta Relazione e del Regolamento di Controllo Analogo sussistono i requisiti per l'affidamento *in house* del servizio;
- che alla luce delle considerazioni svolte, dall'esame del Disciplinare Tecnico del servizio, nonché del Capitolato Speciale d'Appalto, sussistono obiettive e fondate ragioni di interesse pubblico all'affidamento del servizio pubblico di igiene ambientale in favore della società Ambi.En.Te. s.p.a. secondo il modello *in house providing*;

Ritenuto:

- di approvare la *“Relazione, ai sensi dell'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito con modifiche dalla L. 17 dicembre 2012 n.221, in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e valutazione economica, ai sensi dell'art. 192 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento diretto in favore della controllata Ambi.En.Te. s.p.a. del servizio di igiene ambientale”* allegata alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale, nella quale si da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo posti a fondamento della decisione dell'Amministrazione Comunale circa l'affidamento in favore della controllata Ambi.En.Te. s.p.a., secondo la formula dell'in house providing, comprensiva delle ragioni del mancato ricorso al mercato, sulla base dei vantaggi derivanti dall'affidamento diretto e dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta;

- di approvare l'offerta rimessa dalla società Ambi.En.Te. s.p.a., acquisita al protocollo generale del Comune al n. 7236 del 2 luglio 2019, riferita alla gestione del servizio per la sottoscrizione del relativo contratto destinato a disciplinare i rapporti economici e normativi tra il Comune e la società Ambi.En.Te. s.p.a.;
- di affidare alla società Ambi.En.Te. s.p.a., per la durata di anni 7 (sette), il servizio di igiene ambientale, raccolta differenziata, conferimento e recupero rifiuti, spazzamento stradale, gestione dell'isola ecologica e attività complementari, su tutto il territorio comunale;
- di approvare il capitolato speciale d'appalto, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, che disciplina il rapporto tra il Comune e la società Ambi.En.Te. s.p.a. per lo svolgimento del servizio in oggetto;
- di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico a redigere gli atti consequenziali autorizzandolo alla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio;

Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, modificato e corretto con D.Lgs. n. 56/2017 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.L. 18/10/2012 n.179, convertito con modifiche con L. n. 221 del 17/12/2012 ed in particolare l'art. 34 commi 20 e 21;

Vista la legge 7 agosto 2015 n. 124;

Visto il D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006;

Con votazione unanime dei presenti

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1) di approvare la *“Relazione, ai sensi dell'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito con modifiche dalla L. 17 dicembre 2012 n.221, in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e valutazione economica, ai sensi dell'art. 192 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento diretto in favore della controllata Ambi.En.Te. s.p.a. del servizio di igiene ambientale”* allegata alla presente (Allegato A), per formarne parte integrante e sostanziale, nella quale si da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo posti a fondamento della decisione dell'Amministrazione Comunale circa l'affidamento in favore della controllata Ambi.En.Te. s.p.a., secondo la formula dell'in house providing, comprensiva delle ragioni del mancatoricorso al mercato, sulla abse dei vantaggi derivanti dall'affidamento diretto e dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta;

2) di approvare il Regolamento di Controllo Analogo, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

3) di stabilire che il Regolamento di Controllo Analogo dovrà garantire le modalità di controllo analogo previste nell'ordinamento, secondo il modello *in house providing*, alla luce dei requisiti indicati nella Relazione di cui all'allegato A;

4) di approvare l'offerta rimessa dalla società Ambi.En.Te. s.p.a. (Allegato C), acquisita al protocollo generale del Comune al n. 7236 del 2 luglio 2019, riferita alla gestione del servizio per la sottoscrizione del relativo contratto destinato a disciplinare i rapporti economici e normativi tra il Comune e la società Ambi.En.Te. s.p.a., completa del rilascio dell'asseverazione, come disposto dall'art. 183 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, del piano economico finanziario;

5) di affidare alla società Ambi.En.Te. s.p.a. per quanto rappresentato nell'allegata Relazione di cui all'allegato A, che presenta tutti i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento *in house providing*, per la durata di anni 7 (sette) il servizio di igiene ambientale, raccolta differenziata, conferimento e recupero rifiuti, spazzamento stradale, gestione dell'isola ecologica e attività complementari, su tutto il territorio comunale, da svolgersi secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale d'appalto (Allegato D);

6) di approvare il Contratto di Servizio (Allegato E);

7) di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico a redigere gli atti consequenziali autorizzandolo alla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio;

8) di trasmettere il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 267/2000;

9) di dichiarare con eguale esito il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

COMUNALE

GIUNTA

N° 28 del 08-07-2019

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE: RACCOLTA DIFFERENZIATA, CONFERIMENTO E RECUPERO RIFIUTI, SPAZZAMENTO STRADALE, GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA E ATTIVITA' COMPLEMENTARI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO, QUALE SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA, A FAVORE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA AMBIEN.TE. S.P.A. SECONDO LA FORMULA DELL'IN HOUSE PROVIDING. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE AI SENSI DELL'ART.34 DEL D.L. 179/2012 IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO E VALUTAZIONE ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 192 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016.

AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI' DISPONE:

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.....omissis..

2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO IL PARERE DI CUI AL SEGUENTE PROSPETTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la **Regolarità contabile** esprime parere: **Favorevole**

Data: 08-07-2019

Il Responsabile
F.to Enrica De Pisi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Per quanto concerne la **Regolarità tecnica** esprime parere: **Favorevole**

Data: 08-07-2019

Il Responsabile
Matteo Neri

Presidente del Consiglio
F.to Raffaella Arceri

Segretario Comunale
F.to Sonia Lamberti

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma I° D.lgs. n° 267/2000)

N° 644 Reg. Pubbl.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio comunale dal giorno 13-07-2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti local approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000).

Dalla residenza Comunale li 13-07-2019

Segretario Comunale
F.to Sonia Lamberti

=====

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva:

| X | per decorrenza dei termini di pubblicazione il giorno

| | perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000)

Dalla residenza Comunale li 13-07-2019

Segretario Comunale
F.to Sonia Lamberti

=====

È copia conforme all'originale

Dalla residenza Comunale li 13-07-2019

Segretario Comunale
dr.ssa Maria Chiara Toti